

CAMERA DEI DEPUTATI N. 261

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, GIACCO

Norme in tema di sospensione del procedimento referendario

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto del *referendum*, che ha avuto una grande nobiltà nella vita politica italiana (si pensi a quelli sul divorzio e sull'aborto) è stato via via utilizzato non più per finalità confermativa o abrogativa di una determinata legge, ma anche di fatto per finalità manipolative. Ma il punto che oggi più si discute riguarda l'eterogeneità ed il numero dei *referendum* presentati con il rischio sia di disorientare i cittadini che di contribuire ad una possibile crisi di rigetto di fronte ad una serie continua e ripetitiva di chiamate alle urne.

L'abuso dell'istituto referendario potrebbe quindi portare ad una sua limitazione suscettibile di avere effetti negativi sulla democrazia. In quest'ottica la proposta da taluni formulata di un sostanziale aumento delle firme necessarie per pro-

muovere il *referendum* potrebbe avere l'effetto di restringere soltanto ai grandi apparati politici la possibilità di fatto di provocare il *referendum*, con un risultato negativo per la democrazia diretta.

La presente proposta di legge costituzionale intende riformare la disciplina referendaria nel senso che, qualora presso una delle Camere fosse presentato un progetto legislativo di riforma della materia oggetto di *referendum* in stato di avanzato esame, una maggioranza assoluta e qualificata di parlamentari potrebbe chiedere la sospensione della consultazione popolare in modo da concludere l'*iter* parlamentare della legge in oggetto.

In tale modo rimarrebbe sostanzialmente invariata la possibilità di promuovere i *referendum* e quindi la portata democratica dell'istituto, il Parlamento

verrebbe rivalutato nella sua capacità di iniziativa, nella sua funzione rappresentativa e nella sua dignità, senza essere preda del facile ostruzionismo di una minoranza. La prima condizione necessaria per applicare la sospensione referendaria deve essere lo stato avanzato dell'*iter* parlamentare della legge che modifica la materia oggetto di *referendum* che deve essere già stata approvata da una delle due Camere. La seconda condizione necessaria è la richiesta di sospensione da parte della maggioranza assoluta dei componenti dell'altra Camera.

Il Presidente della Repubblica può, quindi, sentiti i Presidenti delle due Camere, rinviare l'indizione del *referendum* fino al turno referendario successivo. Nel caso in cui il Parlamento non riuscisse a

legiferare, il *referendum* stesso si svolgerebbe immancabilmente nel turno referendario successivo, senza aggravii di spese per la collettività.

La presente proposta di legge costituzionale si basa su un'idea che si fonda, per estensione, sulla base concettuale di quel dettato normativo che prevede la possibilità per il Presidente della Repubblica di sospendere per un tempo definito l'esecutività dell'eventuale voto abrogativo referendario per lasciare la possibilità al Parlamento di legiferare sui suoi effetti.

Si tratta in definitiva di una proposta che, ridando ruolo al Parlamento, restituirebbe al *referendum* la sua originaria funzione che è quella dell'estrema possibilità di ricorso alla reale volontà popolare.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Qualora un progetto di legge concernente materie oggetto di richiesta di *referendum* abrogativo, già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, sia stato approvato da una delle Camere, l'altra Camera può, su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei suoi componenti, chiedere al Presidente della Repubblica di sospendere l'indizione del *referendum* al fine di consentire l'approvazione definitiva del progetto di legge.

2. A seguito della richiesta di cui al comma 1 il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rinviare con proprio decreto l'indizione del *referendum* al primo turno utile di cui al primo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. Se, entro il termine di cui al comma 2, il progetto di legge di cui al comma 1 è definitivamente approvato, l'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora ritenga che le nuove disposizioni rendano inutile la consultazione referendaria, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso. Nel caso contrario, il Presidente della Repubblica, d'ufficio o su comunicazione dell'Ufficio centrale per il *referendum*, indice con proprio decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

4. Il *referendum* sospeso non può essere ulteriormente rinviato.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001791